



## Richiesta di variante urbanistica al R.U.E. approvato ai sensi dell'art.53 LR. 24/2017

### PREMESSA

La presente relazione riguarda la richiesta di variante urbanistica al RUE approvato al fine di addivenire all'ampliamento dell'insediamento zootecnico avicolo destinato ad ospitare tacchini da ingrasso su lettiera, sito in Soliera (MO), condotto dalla Azienda Agricola Lovato Guido.

Per lo svolgimento di tale attività, l'azienda si presenta particolarmente strutturata, sia da un punto di vista tecnico-logistico, sia operativo, grazie innanzitutto ad una lunga esperienza nel settore e per il consolidamento della filiera di produzione.

Nell'ambito dei programmi di sviluppo aziendali il Committente ha ritenuto che ci siano i presupposti tecnico-operativi ed economici per ampliare il sito produttivo di Soliera (MO); tale sviluppo richiede la realizzazione di nuove strutture modulari prefabbricate che vanno ad aggiungersi ad altre strutture già presenti. L'aumento della capacità produttiva trova ragione d'essere nella necessità di realizzare indispensabili economie di scala nell'ambito dei processi gestionali, nello specifico nella disponibilità del fattore produttivo connesso alla manodopera impiegata ed alle risorse tecnico-logistiche utilizzate.

Tutto ciò premesso al fine di una corretto inquadramento documentale e progettuale tale progettazione in ampliamento esige specifiche deroghe al vigente R.U.E come dettato dall'ART. 53 L.R. 24/2017, in quanto le stesse si trovano necessarie al fine ultimo di poter procedere al piano di sviluppo aziendale ed alla conseguente realizzazione delle opere connesse all'autorizzazione edilizia.

Nello specifico si richiede alla seguenti deroghe imposte dal Rue:

**1- Su quanto disposto all'interno dell'Art. 5.1.1 punto 5 e dell'Allegato 1, Art. 2.3.B punto P.2 al RUE**  
*“Non sono ammessi edifici produttivi che abbiano prospetti di lunghezza superiore a 30 ml e si dovranno attuare soluzioni progettuali che ne limitino l'impatto visivo”.*

Su questo punto appare chiaro e scontato la richiesta di deroga, in quanto, si assevera che visto la tipologia di allevamento avicolo, le metodologie di realizzazioni delle stesse strutture sono da ritenersi standard utilizzate in tutto il territorio Europeo se non Mondiale ed in oltre continuative a quanto edificato fino ad ora nella stessa azienda richiedente.

Infatti, visto le caratteristiche intrinseche dell'allevamento, unite alle direttive di benessere animale e tipologie di abbeveramento e nutrizione degli animali; impongono la crescita degli animali in ambienti tali da essere gestibili sotto tutti i punti dettati dalla filiera. Inoltre va da se che un allevamento fosse realizzato con metrature inferiori sarebbe del tutto anti economico e con costi di gestione talmente rilevanti da rendere impossibile l'intera l'attività.



## **2- Pavimentazione drenanti - CAPO 3.2 – DOTAZIONI ECOLOGICHE Art. 3.2.1 - Permeabilità dei suoli, aree a verde di protezione e dotazioni ecologiche:**

*“Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti in zona agricola non è consentita l'impermeabilizzazione del suolo con pavimentazioni e/o piscine superiori a mq. 100”*

Su questo punto si fa espresso riferimento a quanto descritto all'interno della relazione tecnica allegata al Procedimento Unico art. 53.

Infatti al fine progettuale tale piazzole sono state dimensionate in modo tale da sopperire ai dettami impartiti dal servizio veterinario in conformità alle direttive sanitarie legate agli allevamenti avicoli, che implicano la realizzazione di piazzali impermeabili in concomitanza delle zone lavorative “carico e scarico” come risulta dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute al fine di garantire la completa pulizia e disinfezione.

Per tanto al fine di assicurare la BIOSICUREZZA si ci è attenuti a quanto riportato nell'allegato A che si riporta integralmente nella presente relazione esplicativa. Si specifica che detta prescrizione è stata inoltre recepita in fase di progettazione preliminare la quale ha interessato direttamente il servizio veterinario il quale obbliga al fine del proseguimento dell'attività di allevamento a uniformarsi a tale prescrizione al fine di limitare il propagarsi di infezioni di aviaria. Si attesta inoltre che oltre a questo aspetto imprescindibile, vi è l'obbligo di installazione di dispositivi di disinfezione degli automezzi d'entrata ed inoltre a limitare l'ingresso agli allevamenti dei soli mezzi aziendali, procedura già eseguita dell'Azienda Agricola Lovato in ottemperanza alla prescrizione. A questo fine si richiede la deroga All'Art. 3.2.1 del RUE al fine del recepimento di tali imposizioni dettate dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute.

## **3- Art.4.3.16 - Interventi di NC e RE per uso c3: Attività zootecniche industriali comma 5**

*“Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m”*

Per questo punto si asserisce che l'intervento di ampliamento del capannone contraddistinto con la lettera “C” ricade all'intero della fascia di rispetto all'abitazione confinante di proprietà dell'Azienda Lovato Gaetano. Si precisa che lo stesso conduce la medesima attività di allevatore avicolo per cui non vi sono ostacoli per l'edificazione in quanto all'interno della fascia di rispetto si trovano altri fabbricati con la medesima destinazione, inoltre già il fabbricato esistente detiene una distanza inferiore e l'ampliamento per come progettato sarà di per se stesso a distanze superiori di quanto già esistente nell'intero comparto agricolo di allevamento di entrambe le aziende.

## **4- ALBERATURE**

Su questo punto specifico non si richiede nessuna deroga in particolare con la sola esclusione del posizionamento delle essenze arboree. Infatti al fine della mitigazione dell'intervento saranno messe a dimora siepi ed alberature in alternanza tra loro al fine di garantire un'adeguata mitigazione dell'intervento anche a Nord dei capannoni A e B; l'unica accortezza che si impiegherà sarà demandata alla distanza della piantumazione ai fabbricati oggetto di nuova edificazione al fine di eliminare la problematica della nidificazione dei volatili a ridosso dei nuovi fabbricati. Questa accortezza viene anch'essa avvalorata da una prescrizione di BIOSICUREZZA al fine di limitare il propagarsi di infezioni di aviaria. A questo proposito al solo fine conoscitivo si allega il parere del Servizio Veterinario in merito un allevamento progettato dallo



scrivente, ove si evince il parere negativo alla messa a dimora delle piantumazioni a ridosso dei fabbricati avicoli. Per ragioni di privacy si occulta il richiedente proprietario.

Per una migliore identificazione delle opere in progetto si demanda alla tavola progettuale allegata

Per tutto quello non espressamente menzionato nella presente relazione si rimanda agli allegati inseriti nella procedura approvata dalla Regione di Screening già pervenuta al Comune di Soliera e P.S.A. nei quali vengono spiegati le procedure e gli aspetti di dettaglio del funzionamento del processo produttivo, oltre alla descrizione delle attrezzature previste.

Modena lì 09/12/2020

Firme:

Progettista architettonico:

---

Mirko Geom. Zanolini

Dott.ssa Agronomo

---

Rita Bega